



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Liguria

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024/2026 CROAS LIGURIA

PTPCT 2024/2026

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026 Croas Liguria

PTPCT 2024/2026

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Al fine di contrastare i fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, il Parlamento ha approvato la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione).

2. La legge ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione nell’ANAC (Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA).

3. L’ANAC con delibera n. 145 del 2014 ha sancito l’applicabilità della normativa sulla prevenzione della corruzione anche agli ordini professionali. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con aggiornamenti del 2016 dedica una parte speciale per gli ordini professionali e con successiva delibera n. 777 del 2021 introduce misure di semplificazione specifiche per gli ordini professionali.

4. Con delibera n. 20 del 20/01/2024 il Consiglio regionale ha nominato Vicepresidente Dott.ssa Maria Neri. Con delibera n. 36 del 20/01/2024 la Vicepresidente viene nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente (RPCT) dal 20/01/2024 a 23 luglio 2025. Tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificati dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e disposizioni di successive modifiche e integrazioni. Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il presente Piano costituisce pertanto documento programmatico del Consiglio regionale e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il

Consiglio regionale affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1. Contenuto e finalità del Piano

1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, il Piano contiene una mappatura delle attività del Consiglio regionale maggiormente esposte al rischio di corruzione e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

2. Il presente Piano viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare. Il presente Piano, unitamente al codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, saranno altresì consegnati ai dipendenti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto e ciascun componente del Consiglio dell'Ordine Regionale nonché ai singoli componenti del costituendo Consiglio di Disciplina Territoriale.

3. Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

2. Classificazione delle attività e organizzazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, ai sensi della legge n. 84/93, è un ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti (pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito) nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

2. Ai sensi della legge 84/93 e del successivo D.M. 615/94, il Consiglio regionale svolge attività istituzionali rese a favore degli iscritti e di soggetti terzi.

3. Il Consiglio regionale opera attraverso una organizzazione composta dal medesimo Consiglio regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da 2 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

<https://www.oasliguria.org/content/organizzazione>

3. Gestione del rischio

1. In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei *processi* più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nel PNA

nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali del Consiglio regionale. Per ciascun processo sono stati individuati i *potenziali rischi corruttivi*, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo. In sede di primo aggiornamento del Piano si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate. *L'analisi del rischio* con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nel PNA

2. Nella tabella riportata nell'allegato 1 al Piano sono individuate le macro aree di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate, quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio e l'indicazione degli attori coinvolti nell'attuazione delle stesse.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

1. Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno del Consiglio regionale sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT).

2. Il RPCT è stato individuato con delibera del Consiglio regionale nel Vicepresidente Consiglio medesimo in quanto l'ente non ha al proprio interno una figura dirigenziale che possa assumere tale ruolo. Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

3. Il nominativo del RPCT è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. Il RPCT:

a) propone al Consiglio regionale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;

b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;

d) propone modifiche del Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consiglio regionale;

e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;

- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno della propria Organizzazione e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) procede all'apertura dei procedimenti disciplinari per eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- l) presenta al Consiglio Regionale la relazione annuale di cui al paragrafo 8;
- m) riferisce al Consiglio Regionale sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

5. Al RPCT si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

6. Il RPCT ha altresì la facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

2. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

2.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, il Consiglio regionale adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella di cui al paragrafo 3.

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella, è richiesto a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al RPCT.

2.2 Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

Il Consiglio regionale provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

2.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, il Consiglio regionale aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Il Consiglio regionale procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consiglio regionale nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti del Consiglio regionale o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'accertamento avviene mediante accesso al Casellario giudiziale.

2.5 Obblighi di informazione

I Responsabili dei procedimenti informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al RPCT qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Consiglio regionale è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il RPCT e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni al Consiglio regionale, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

2.6 Disposizioni in merito alla rotazione del personale

La rotazione del personale è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico del Consiglio regionale, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

2.7 Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche

amministrazioni”, il Consiglio regionale provvede a dare comunicazione dell’emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione con e-mail personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l’estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del suddetto Codice, il Consiglio regionale dispone l’adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

In conformità a quanto previsto dal PNA, il Consiglio regionale provvede ad adottare il proprio Codice Interno di Comportamento nel rispetto dei tempi e dei contenuti ivi stabiliti ed in conformità alle Linee guida che sono state adottate dall’ANAC con Delibera n. 831/2016, fatte salve le procedure di partecipazione previste dalla legge.

2.8 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

Il Consiglio regionale, con Delibera n. 186 del 15.04.2023 , ha approvato la dotazione organica dell’Ente e, conseguentemente, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio. Tale dotazione viene confermata anche per il triennio 2023-2025 in quanto rispondente al fabbisogno attuale di personale e alla capacità economica dell’organizzazione di potervi fare fronte.

2.9 Segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001

Al fine di gestire le segnalazioni dei dipendenti e degli altri soggetti di cui all’art.54-bis del d.lgs. 165/2001 il Consiglio regionale si dota della seguente procedura:

- la segnalazione del dipendente, compilata nelle forme e secondo l’apposito Modello deve essere indirizzata al RPCT e deve recare come oggetto “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”;
- la segnalazione deve essere consegnata a mano, in busta chiusa all’attenzione del RPCT specificando “Riservata” oppure inviata tramite email all’indirizzo: rpct@oasliguria.net.
- il RPCT gestisce la segnalazione, tenendo conto dei principi delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015;
- il “Modello di segnalazione di condotte illecite” è pubblicato quale modello autonomo sul sito istituzionale del Consiglio regionale, sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione”, specificando le modalità di compilazione e di invio;
- se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all’ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC.

3. Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà contenuta nel Piano annuale delle iniziative formative concordate nell’accordo integrativo annuale.

All’interno di tale documento, su indicazione del RPCT saranno individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell’attuazione delle iniziative formative. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con il CNOAS a mezzo di apposita agenzia formativa che eroga tale attività agli ordini regionali.

4. Obblighi di trasparenza – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

4.1 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Consiglio regionale, ai sensi della legge 84/93 e del D.M. 615/94, è un ente pubblico non economico a carattere associativo che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Il Consiglio regionale svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti, sia pubblici sia privati.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, il Consiglio regionale opera attraverso una organizzazione formata dal Consiglio Regionale (composto da 11 consiglieri), dal Consiglio Territoriale di Disciplina (composto da 11 membri) e dalla struttura amministrativa composta da 2 dipendenti con contratto a tempo determinato, in regime part time e con facoltà di svolgere *smart working*. (Organigramma in Allegato 2)

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dal Consiglio regionale è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività	Unità organizzativa e Responsabile
Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	1. Segreteria del Consiglio Territoriale di Disciplina 2. Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina
Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dall'albo professionale	3. Segreteria del Consiglio regionale 4. Consigliere Segretario del Consiglio regionale
Accreditamento eventi formativi	5. Segreteria del Consiglio regionale 6. Commissione Consultiva Autorizzazione alla formazione continua 7. Consiglio regionale
Accesso documenti amministrativi	8. Segreteria del Consiglio regionale – Consigliere Segretario

4.2 Le principali novità

Il Consiglio regionale ha dato attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dal d. lgs. n. 33 del 2013 mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale con l'attivazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Con Delibera n. 36 del 20.01.2024, è stato conferito al Vicepresidente del Consiglio regionale, Dott.ssa Maria Neri, l'incarico di RPCT fino al 23 luglio 2025.

4.3 Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. n. 33 del 2013 e il suo coordinamento con il PTPC sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza.

Per la redazione del Piano il RPCT si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata nell'allegato 3, redatta con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti, riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33 del 2013 applicabili al Consiglio regionale con il relativo stato di attuazione e i tempi di completamento.

4.4 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e reso così accessibile a ciascun iscritto.

4.5 Processo di attuazione del Piano

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale. Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del RPCT eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento.

4.6 Accesso agli atti e Accesso civico

Il Consiglio regionale dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 mediante l'applicazione del proprio Regolamento nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

Con Delibera n. 29 del 11 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato il Regolamento per l'accesso agli Atti Amministrati.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal RPCT ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al RPCT stesso.

Il RPCT delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 al personale assegnato alla segreteria del Consiglio dell'Ordine Regionale.

Il Consiglio dell'Ordine Regionale con Deliberazione n 422 del 23.09.2023 ha approvato il Regolamento in materia di accesso Civico semplice e generalizzato

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

5. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Con Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2023 viene differito al 31 gennaio 2024 il termine per la pubblicazione del Report RPCT annuale.

6. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012 e *ss.mm.ii.*, il Consiglio regionale si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi indicati:

ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA COMPETENTE
Diffusione del presente Piano tra gli Uffici del Consiglio regionale e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	RPCT
Adeguamento del sito web istituzionale del Consiglio regionale agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	RPCT
Proposta dei programmi di formazione relativamente alle attività a maggiore rischio di corruzione a cura del RPCT	Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCT
Proposta dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione relativi alle attività a maggiore rischio di corruzione a cura del RPCT	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCT
Ricognizione dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano	RPCT

7. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

7.1 Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

7.2 In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività del Consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio regionale.

7.3 Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

7.4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 e *ss.mm.ii.*

11. Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore il 31.01.2024.